

Contestata dall'UNCCEM l'applicazione dell'art. 40 della legge 119/81 alle Comunità montane

Il Ministero del Tesoro, in sede di erogazione dei finanziamenti statali per l'anno 1982 in favore delle Comunità montane, ha affermato l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 40 della legge n. 119/81 alle Comunità montane medesime «in quanto enti del settore pubblico allargato», ponendo così a loro carico l'obbligo della apertura di un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato con la conseguente infruttifera dello stesso.

Tale obbligo è stato accolto negativamente da tutte le Comunità montane, anche da quelle che avendo un bilancio inferiore ad un miliardo ne sarebbero esentate.

Unanime è stata la posizione assunta dalle Comunità montane nel rifiutare l'interpretazione forzata e prevaricante del Ministero del Tesoro. Da qui l'invito rivolto all'UNCCEM da tutte le Comunità montane di ricercare ogni strada per far prevalere, nella sede competente, la corretta interpretazione dell'art. 40.

Le Comunità montane non rientrano nella previsione normativa di cui all'art. 40 della legge n. 119/81 e al richiamato art. 25 della legge 468/78 Tab. A).

Tale posizione è stata assunta e sostenuta con forza dall'UNCCEM nelle sedi opportune, avvertendo appieno l'importanza del problema e la posta in gioco per la stessa capacità di assicurare una tranquilla gestione amministrativa alle Comunità montane.

Al riguardo, pubblichiamo, nel testo integrale, le note intercorse tra l'UNCCEM ed il Ministero del Tesoro, peraltro inviate per conoscenza anche al Ministero del Bilancio, riguardanti la controversa questione.

Al momento, siamo in grado di dare assicurazione che è stata espressa la volontà da parte del Sottosegretario al Tesoro on. Manfredi di riesaminare il tutto alla luce delle controdeduzioni fornite dall'UNCCEM nell'incontro del 16-3-1983.

La lettera dell'UNCCEM

In sede di erogazione dei finanziamenti statali per l'anno 1982, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 36 della legge 51/82, in favore delle Comunità montane con l'apposito decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, si è ritenuto da parte del Ministero del Tesoro — contrariamente al parere espresso dall'UNCCEM — che si dovesse comunque applicare anche alle Comunità montane la norma di cui al 4° comma dell'art. 40 della legge finanziaria 30-3-1981, n. 119, e ciò nel silenzio della legge.

Il campo di applicazione delle normative contenute nell'art. 40 della legge finanziaria 1981, secondo il dettato letterale e testuale è, infatti, chiaramente limitato alle Province ed ai Comuni, quest'ultimi con la eccezione di quelli con popolazione inferiore agli ottomila abitanti.

Tale corretta interpretazione è stata, peraltro, ri-

badata dallo stesso legislatore quando, all'art. 37 della legge 7-8-1982, n. 526, ha stabilito, in stretta correlazione con il disposto di cui all'art. 40 della richiamata legge finanziaria 1981/129, che «le contabilità speciali» aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato a favore delle Province e dei Comuni, fossero infruttifere.

Appare del tutto evidente la non casualità della esclusione delle Comunità montane dal campo di applicazione delle normative di cui all'art. 40 della legge 1981/119, se si considera poi che la stessa legge 5-8-1978, n. 468, peraltro richiamata dal legislatore della finanziaria 1981/119, non annovera le Comunità montane fra gli Enti pubblici la cui finanza è oggetto di interventi normalizzatori, né, d'altra parte e giustamente, tra quelli di carattere economico previsti nel Decreto del Presidente del Consiglio 5-3-1979.

Per quanto precede, si chiede con urgenza una decisione al riguardo nel senso sopra indicato, al fine di poter procedere alla erogazione dei finanziamenti 1982 in favore delle Comunità montane, in esecu-